



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI
gestione impianti sportivi (convenzioni ed attività amministrativa)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1766 del 30/10/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Affidamento impianto sportivo "Campo di calcio loc. Pantano" di proprietà dell'ARSIAL. Determina a contrarre- Approvazione atti di gara. CIGZ852A62E1D

Considerato che il Comune di Civitavecchia ha la disponibilità dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio loc. Pantano" ubicato in via Fontanatetta snc, comprendente n. 1 campo di calcio e n. 11 manufatti di pertinenza;

Detto impianto è attualmente privo di gestione e versa in uno stato d'abbandono;

Visto che:

Con propria Deliberazione di G.C. 180 del 24/10/2019 l'Amministrazione Comunale ha stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo autorizzando il Dirigente del Servizio - Ufficio sport ad adottare tutti gli atti necessari per lo svolgimento di una procedura aperta secondo i principi stabiliti dal Regolamento Comunale per la gestione degli Impianti Sportivi, all'emanazione del bando pubblico relativo all'affidamento in gestione dell'impianto " Campo di Calcio loc. Pantano" tenendo conto delle peculiarità della struttura e del suo uso destinato in via principale ai cittadini residente nel quartiere;

Visto l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25, della l. 289/2002 «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento».

Visto inoltre, per quanto concerne la scelta della procedura prevista, il parere nel merito espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1300 del 14/12/2016 sulla gestione degli impianti sportivi (art. 164 e art. 140 codice dei contratti) che ha espresso il seguente orientamento: La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza

economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Che con la stessa deliberazione ANAC 1300/2016 si stabilisce: Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell’art. 164, l’affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice.

Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l’applicazione del Codice, sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3.

A tal fine occorre sottolineare che, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-0” è riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Detto CPV è attualmente ricompreso nell’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”.

Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell’art. 3 del Codice).

Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35.

Si ritiene pertanto, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell’Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all’art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo.

Visto l’art. 35 codice dei contratti comma 1 lettera d) che stabilisce la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti speciali di cui all’all. IX in euro 750.000,00;

Considerato che l’impianto de quo è da considerarsi privo di rilevanza economica in quanto storicamente sede di compagini dilettantistiche e piccole associazioni locali operanti nel quartiere periferico di Borgata Aurelia che ne fruiscono con costi “sociali” non rilevanti ai fini economici e che lo stesso risulta struttura vetusta ed interessata dalla necessità numerosi interventi di riqualificazione e messa a norma;

Che rimane in capo all’Amministrazione Comunale la volontà di addivenire ad un affidamento della gestione ad una o più associazioni/società sportive che ne curino anche, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sua riqualificazione e messa a norma;

Ritenuto che tale obiettivo possa essere perseguito attraverso una procedura ad evidenza pubblica che verifichi la sussistenza dell’interesse di associazioni/società sportive a procedere alla riqualificazione prima ed alla gestione poi dell’impianto per un numero di anni congruo e proporzionale all’investimento necessario attraverso l’istituto del bando pubblico per manifestazione di interesse;
Visto:

Il D.lgs 267/2000 s.m.i.

Il D.lgs 50/2016 s.m.i.

La Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 111 del 25/05/2014 “Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi” successivamente integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale 24 del 26/5/2015;

DETERMINA

1. Approvare l'allegato schema per manifestazione d'interesse alla concessione con riqualificazione della gestione unica dell'impianto sportivo " Campo di calcio loc. Pantano" ubicato in via Fontanatetta snc, e relative pertinenze.
2. Adottare la seguente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 dando atto che l'avviso esplorativo ha come oggetto la concessione con riqualificazione dell'impianto sportivo " Campo di calcio loc. Pantano"
3. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del comune in rispetto alla vigente normativa in materia.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)